

TRATTAMENTI ASSISTENZIALI

I Trattamenti Assistenziali

sono quelle misure o maggiorazioni che servono a garantire un reddito minimo alle persone in particolari condizioni di salute o di difficoltà economica e per questo sono indipendenti dall'attività lavorativa e dai contributi versati.



IMPORTO AGGIUNTIVO

È la **somma aggiuntiva erogata con la tredicesima mensilità alle pensioni basse che non hanno diritto alle maggiorazioni sociali** (perché in presenza di altri redditi), **fino a un massimo di 154,94 euro per il 2017**.

Spetta ai cosiddetti "incapienti" ovvero ai pensionati che percepiscono un assegno pari o inferiore al trattamento minimo e che, pur avendo diritto alle detrazioni fiscali, non possono goderne perché sarebbero superiori alle imposte da pagare.

COME FUNZIONA

Viene erogato d'ufficio, ma si può sempre farne richiesta se si ritiene di esserne stati erroneamente esclusi. Per usufruirne bisogna che:

- > l'importo annuo della pensione non superi il valore annuo del trattamento minimo incrementato di 154,94 euro
- > il reddito personale complessivo non sia più di 1,5 volte il trattamento minimo
- > il reddito dei coniugi non sia più di 3 volte il trattamento minimo

Viene corrisposto in misura piena o parziale, fino a 154,94 euro, verificati i limiti d'importo della pensione (o quello delle pensioni percepite dalla stessa persona) e del reddito complessivo, individuale ed eventualmente di coppia, se il titolare è coniugato.

IMPORTO AGGIUNTIVO		LIMITI			
		IMPORTO PENSIONE		REDDITO COMPLESSIVO	
		MENSILE	ANNUO	INDIVIDUALE	CONIUGALE
154,94 euro	Misura intera	501,89 euro	6.524,57 euro	9.786,86 euro	19.573,86 euro
	Misura parziale	513,81 euro	6.679,53 euro		

Non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali, cioè non è tassato e non è influente sul diritto né sulla misura di prestazioni previdenziali e assistenziali condizionate al reddito.

MAGGIORAZIONE SOCIALE

A DOMANDA

È il **contributo mensile fisso**, erogato a chi ha compiuto almeno 60 anni e riceve una pensione **bassa**, cioè inferiore alla somma tra il trattamento minimo in vigore e la quota di maggiorazione eventualmente spettante, entro determinati vincoli di reddito personale o di coppia, se il pensionato è coniugato.

Spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi (tranne gestione separata) sulle pensioni dirette – vecchiaia, anticipata, assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità –, ma anche su quelle ai superstiti. Specifiche maggiorazioni, parzialmente diverse, riguardano anche i titolari di assegno sociale, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

COME FUNZIONA

La maggiorazione sociale non scatta in automatico, ma va richiesta contestualmente alla domanda di pensione o dopo.

L'importo varia a seconda dell'età e del reddito: le pensioni che rientrano nei limiti di reddito più bassi ottengono la maggiorazione per intero, quelle che li superano ma stanno dentro il tetto più alto avranno una quota, corrisposta in modo tale da non superare il limite per ottenerla.

Con il trattamento minimo fissato a 501,89 euro per il 2017, questi sono i riferimenti:

ETÀ	IMPORTO MAX MAGGIORAZIONE	LIMITI DI REDDITO			
		INDIVIDUALE		CONIUGALE	
		MIN.	MAX	MIN.	MAX
60 – 64 anni	25,83 euro		6.860,36 euro		12.685,27 euro
65 – 69 anni	82,64 euro	6.524,57 euro	7.598,89 euro	12.349,48 euro	13.423,80 euro
> 70 con 14esima	124,44 euro		8.298,29 euro		14.123,20 euro
> 70 senza 14esima	136,44 euro				

Incremento della maggiorazione sociale

La maggiorazione sociale **può essere inoltre incrementata** (dal 2002, al cosiddetto milione) **per i pensionati con un'età pari o superiore a 70 anni** – l'indice anagrafico può scendere fino a 65 anni, nella misura di uno ogni 5 anni di contribuzione – o con un'età pari o superiore a 60 anni se titolari di pensione di inabilità (Legge n. 222/1984), invalidi civili totali o sordomuti o ciechi assoluti.

L'incremento permette di ottenere un assegno complessivo mensile **fino a 637,82 euro per il 2017**.

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

A DOMANDA

È il **sussidio che serve a integrare il reddito del nucleo familiare quando è inferiore a certi limiti**.

Spetta **sia ai lavoratori dipendenti che ai pensionati ex lavoratori dipendenti** e la misura varia secondo il reddito e il numero dei componenti del nucleo, che può essere composto da: lavoratore o pensionato richiedente, coniuge non legalmente separato, figli o equiparati minorenni o maggiorenni se inabili. Il nucleo familiare può essere composto da un solo componente quando si tratta di un orfano di entrambi i genitori (minorenne o maggiorenne inabile) o di vedovo/a inabile, titolari di pensione ai superstiti.

COME FUNZIONA

Va richiesto **entro il giugno di ogni anno** ed è erogato dal mese di luglio al giugno successivo.

Si possono richiedere fino a 5 anni di importi arretrati.

Per avere diritto all'assegno, la **somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni previdenziali non deve essere inferiore al 70% del reddito familiare complessivo**.

Se nell'anno precedente il nucleo non ha percepito alcun reddito, l'assegno viene erogato comunque, mentre non spetta nel caso in cui i redditi dichiarati siano esclusivamente di altra natura, diversa cioè da lavoro dipendente o pensione da dipendente.

È il **sussidio per i cittadini anziani italiani ed equiparati** (comunitari ed extracomunitari con carta di soggiorno che risiedono in maniera continuativa in Italia da almeno 10 anni), **il cui diritto viene accertato in base al reddito personale o di coppia, se la persona è coniugata**. Dal 1996 sostituisce la pensione sociale.

COME FUNZIONA

Decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

La concessione ha carattere provvisorio e la verifica dei requisiti reddituali e di effettiva residenza è fatta ogni anno. Non è reversibile ai familiari superstiti e in caso di soggiorno all'estero, di durata superiore a 30 giorni, viene sospeso (e revocato, decorso un anno dalla sospensione).

Il requisito anagrafico si adegua alla speranza di vita:

ANNI	REQUISITO
2017	65 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi
2019	67 anni
2020	

Viene erogato per 13 mensilità e corrisposto per intero solo se non si ha reddito, altrimenti spetta in misura parziale, ovvero per un importo pari alla differenza tra l'importo annuale dell'assegno sociale e quello del reddito annuale:

ASSEGNO SOCIALE 2017	LIMITI DI REDDITO	
	INDIVIDUALE PENSIONATO NON CONIUGATO	CONIUGALE PENSIONATO CONIUGATO
448,07 euro	0 euro	0 euro
Misura intera	0 euro	0 euro
Misura parziale	5.824,91 euro	11.649,82 euro

All'assegno sociale si applicano le maggiorazioni sociali.

ATTENZIONE!

Le informazioni riportate hanno carattere generale.

Ogni trattamento **previdenziale** e **assistenziale** prevede condizioni di accesso e limiti reddituali differenti che tengono conto di diversi redditi assoggettabili, esenti o meno IRPEF, ed escludono a loro volta prestazioni differenti (es. pensioni di guerra, redditi della casa di abitazione, etc.)

